

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9/5/89, n. 168;
- VISTA** la Legge 19/11/90 n. 341;
- VISTO** il D.R. n. 24/08 con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università Telematica "Giustino Fortunato"
- VISTO** l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22/10/2004 n. 270 - Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 30/08 – Modifica al Regolamento Didattico d'Ateneo;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà del 9 maggio 2014 che ha approvato l'integrazione al testo del Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master Universitario di I e II livello;
- RITENUTO** che è completato compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master Universitario di I e II livello;
- VALUTATO** ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1 E' approvato il seguente Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master Universitario di I e II livello, con il testo adeguato al DM 270/04 e riportato in allegato al presente Decreto.

ART. 2

Il presente decreto, inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

Benevento, 3 luglio 2014

Il Rettore
Prof. Augusto FANTOZZI

REGOLAMENTO
MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO
LIVELLO

INDICE

Articolo 1 Ambito di applicazione	p. 2
Articolo 2 Finalità	p. 2
Articolo 3 Attività formative	p.3
Articolo 4 Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione	p. 3
Articolo 5 Frequenza e conseguimento del titolo	p.3
Articolo 6 Attivazione dei corsi per master	p.4
Articolo 7 Il Consiglio direttivo e il Direttore	p.4
Articolo 8 Quota di iscrizione	p.5
Articolo 9 Valutazione dei corsi	p. 5
Articolo 10 Esame finale	p.5
Articolo 11 Norma finale	p.5

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 8 e 9 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dell' articolo 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati "master") promossi dall'Università telematica Giustino Fortunato (di seguito denominata "Università"), autonomamente o con altri enti o soggetti.
2. I master possono essere comprensivi di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato, oltre alle attività in rete secondo i criteri stabiliti dal D.I. 17 aprile 2003 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003), relativo alle procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici, e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
3. A conclusione dei corsi sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
4. Il presente Regolamento individua e definisce, in particolare:
 - a) le finalità dei master;
 - b) le attività formative, i crediti, i requisiti, le modalità di ammissione e di frequenza;
 - c) l'istituzione, l'attivazione, la durata, la struttura.

Articolo 2 - Finalità

1. I master sono istituiti con le finalità di:
 - a) rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e di specializzazione nei diversi settori scientifici;
 - b) sviluppare e trasferire conoscenze sotto il profilo teorico, metodologico e applicativo per supportare le esigenze formative rilevate nel mondo del lavoro;
 - c) contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi profili e sbocchi professionali.
2. I master possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.
3. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, master congiunti di primo e secondo livello.
4. In caso di attivazione di Corsi di Master in collaborazione con Enti pubblici e privati, la gestione amministrativo-contabile è di esclusiva competenza dell'Ateneo, nel rispetto puntuale del presente Regolamento.

5. In caso di attivazione di Corsi di Master in collaborazione con altre Università e con sede amministrativa presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato", nella convenzione è contenuto esplicito riferimento alle modalità amministrativo-gestionali previste dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Attività formative

1. I master se erogati esclusivamente in modalità e-learning dovranno prevedere lezioni e-learning, lezioni fruibili via internet caratterizzate da ipertestualità, multimedialità ed interattività, assistenza in rete da parte dei docenti e tutor e verifiche periodiche;

2. All'insieme delle attività suddette per complessive 1500 ore integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, distribuiti nell'arco di non meno di sei e non più di 12 mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento.

3. Possono essere riconosciute attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con le caratteristiche del master in oggetto. La misura del riconoscimento, comunque non può essere superiore a 12 crediti.

4. I corsi possono prevedere attività di stage o tirocinio presso enti pubblici e privati.

Articolo 4 - Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione

1. Possono accedere ai master i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di laurea o analogo titolo accademico universitario conseguito all'estero e riconosciuto anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Per essere ammessi ai master di I livello occorre essere in possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l'ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99.

Per essere ammessi ai Master universitari di II livello occorre essere in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica o diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.

3. L'ammissione ai master non è di norma subordinata a una preventiva selezione. Ove si ritenesse opportuno il ricorso a idonea valutazione comparativa dei candidati, procedure e modalità di selezione saranno disciplinate dal decreto rettorale istitutivo.

4. Possono presentare domanda di iscrizione ai master anche studenti, iscritti a corsi di laurea, che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro due mesi dall'inizio delle attività didattiche. L'iscrizione definitiva è subordinata all'effettivo conseguimento del titolo richiesto, entro il termine ultimo previsto.

Articolo 5 - Frequenza e conseguimento del titolo

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% della durata complessiva del corso.
2. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Il corsista si collegherà alla piattaforma e-learning attraverso le sue credenziali istituzionali dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno i corsisti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso all'esame finale.

Articolo 6 - Attivazione dei corsi per master

1. Le proposte di istituzione di corsi di master sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà, e sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

La proposta di istituzione del corso di master deve contenere:

1. l'ipotesi di budget redatta secondo le linee generali fissate dall'Amministrazione dell'Ateneo;
2. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
3. il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
4. il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso;
5. le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
6. le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
7. il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
8. le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
9. la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
10. i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
12. l'indicazione del Direttore e dei membri del Consiglio, di cui al successivo art. 7;
13. il numero dei crediti, relativi ad attività didattiche assegnate a docenti interni e quello relativo alle attività medesime assegnate a docenti esterni;
14. i principali settori scientifico - disciplinari di riferimento;
15. le modalità della didattica e distribuzioni delle ore ripartite in ore di studio individuale e in modalità sincrone ed asincrone ed eventuali attività seminariali;
16. la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti e con l'eventuale indicazione di docenti stranieri;
17. la proposta dei nominativi dei tutor già nell'organico dell'Ateneo;
18. le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento;
19. ogni altro elemento ritenuto utile.

Articolo 7 -Il Consiglio direttivo e il Direttore

1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso sono assunte da un Consiglio Direttivo costituito da non meno di 3 membri nominati dall'Università Telematica "Giustino Fortunato", tra i quali è individuato un Direttore scelto nella persona di un professore dell'Università Telematica "Giustino Fortunato" e da un tutor dell'Ateneo.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) presiede il Consiglio;
- b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche;
- c) coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;
- d) dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività;
- e) redige la relazione particolareggiata sulle attività;
- f) svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi del master;
- g) coordina i tutor nell'attività on-line;
- h) valida il materiale didattico inserito in piattaforma;
- i) vigila sulle attività di interazione della piattaforma.

3. Per ciascuna edizione del master, il Direttore presenta al Consiglio di Facoltà ed al Nucleo di valutazione di Ateneo una relazione sull'andamento del Master.

Articolo 8 - Quota di iscrizione

1. La quota di iscrizione a ciascun master viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dello stesso.

2. Il decreto rettorale istitutivo può prevedere, a favore degli studenti, l'istituzione di borse di studio e altre agevolazioni, determinando i criteri e le modalità di conferimento e le eventuali agevolazioni.

3. Tali contributi, che non possono essere inferiori ad € 1.000,00 pro-capite, devono comunque assicurare un gettito complessivo che assicuri l'autonomia finanziaria del corso, senza della quale il corso stesso non può essere attivato. I suddetti contributi sono interamente trattenuti nel Bilancio dell'Ateneo e gestiti dall'Amministrazione centrale di esso.

4. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso è assicurata dai contributi di iscrizione degli iscritti; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di Enti pubblici e Privati.

Articolo 9 - Valutazione dei corsi

1. I risultati dei master sono sottoposti dal Direttore alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Articolo 10 – Esame finale

1. A conclusione del master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi e superato le verifiche relative alle varie discipline ed elaborato una tesi finale concordata con il docente sarà rilasciato il titolo di Master.
2. La tesi finale sarà discussa di fronte ad una commissione giudicatrice composta da sette commissari designati dal Rettore fra Docenti e tutor e può operare con la presenza di tre commissari, che esprimeranno il proprio giudizio con una votazione pari a **70/settantesimi**.

Articolo 11 -Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.